

**CIRCOLARE N. 31**

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
UFFICI X - XI

Roma,

Prot. Nr.
Allegati:

Alle Ragionerie territoriali dello Stato nei capoluoghi di regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano

Ragionerie territoriali dello Stato

e p.c. Banca d'Italia
Servizio tesoreria dello Stato

OGGETTO: D.M. 19 dicembre 2017: dematerializzazione delle operazioni di svincolo e rendicontazione dei depositi provvisori.

1. Premessa

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 dicembre 2017 disciplina, tra l'altro, la dematerializzazione delle operazioni di svincolo e la rendicontazione dei depositi provvisori.

Con tale innovazione si completa il processo di dematerializzazione delle procedure di disposizione dei pagamenti effettuati tramite la tesoreria statale.

I depositi provvisori, pertanto, potranno essere estinti mediante apposito ordine informatico firmato digitalmente, che autorizza la Tesoreria centrale o le Sezioni di Tesoreria territorialmente competenti alla restituzione del deposito agli aventi diritto e/o all'incameramento dello stesso all'Erario.

L'ordine di svincolo informatico dei depositi provvisori è disposto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e, in particolare, dalle Ragionerie territoriali dello Stato (R.T.S.) presenti nei capoluoghi di regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano, per i depositi costituiti presso le Sezioni di tesoreria territorialmente competenti, e dall'Ispettorato Generale per la

Finanza delle Pubbliche Amministrazioni (I.Ge.P.A.), per quelli costituiti presso la Tesoreria centrale, previa acquisizione, nel caso di restituzione agli aventi diritto, del nulla osta dell'Amministrazione nel cui interesse è stato costituito il deposito.

L'introduzione dell'ordine di svincolo informatico ha richiesto l'implementazione di un'apposita funzionalità sui sistemi informativi di RGS che consentirà di utilizzare questa nuova modalità a partire **dal 7 gennaio 2020**, come da accordi con la Banca d'Italia.

Con l'esercizio 2020, pertanto, non potranno più essere emesse disposizioni di svincolo cartacee, per le quali fino ad oggi è stato utilizzato il modello di restituzione allegato alla circolare RGS 7/2014. Con la presente circolare si forniscono le necessarie indicazioni operative per procedere all'emissione dell'ordine di svincolo informatico, tramite l'apposita funzionalità sull'applicativo Sistema informativo di Tesoreria, già a disposizione delle Ragionerie territoriali e di I.Ge.P.A..

2. Emissione disposizioni di svincolo dei depositi

A partire dal 7 gennaio 2020, gli ordini di svincolo dei depositi saranno emessi soltanto dalle R.T.S. presenti nei capoluoghi di regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano – come previsto dall'art. 5, comma 1, lettera c, del D.M. 3.09.2015 - o dall'I.Ge.P.A., a seconda dei casi, e trasmessi alla Banca esclusivamente per via telematica, con un flusso dal Sistema informativo di Tesoreria. Ne consegue che un deposito eventualmente costituito in contanti presso una tesoreria avente sede in una provincia non capoluogo di regione, potrà essere svincolato unicamente dalla Ragioneria territoriale del relativo capoluogo di regione.

Al riguardo, si ritiene utile precisare che gli ordini di svincolo informatici sono individuali, pertanto, nel caso siano previsti diversi pagamenti a valere della stessa quietanza di deposito, dovranno essere emesse tante disposizioni di svincolo quanti saranno i pagamenti da effettuare.

Di seguito si espone una sintetica rassegna delle informazioni principali richieste per l'emissione delle disposizioni di svincolo:

1. Importo: l'applicativo propone l'importo "disponibile" della quietanza del deposito, che può essere modificato dall'utente qualora debba procedere a uno svincolo parziale; è inibita la possibilità di emettere uno svincolo per un importo superiore a quello "disponibile" per la quietanza;
2. Amministrazione ordinante: è l'amministrazione nel cui interesse è stato costituito il deposito e che dà il nulla osta per procedere alla restituzione del deposito stesso, individuata dal codice fiscale e dalla descrizione;

3. Causale di pagamento: si tratta di un campo libero a disposizione di chi emette lo svincolo per fornire informazioni in merito al deposito;
4. Generalità complete o denominazione del creditore: qualora il beneficiario del pagamento sia una persona fisica vanno specificate le relative generalità, mentre nel caso di un soggetto diverso dalla persona fisica va indicata la ragione sociale, per le società di persone, e la denominazione per gli altri soggetti. Ad ogni modo, deve essere riportato il relativo codice fiscale o la partita IVA.

Dal punto di vista operativo, poi, si reputa utile fornire alcune informazioni aggiuntive sulle specifiche modalità di estinzione delle disposizioni di svincolo:

- a. pagamento con bonifico in conto corrente: si tratta di una modalità di estinzione conforme allo standard SEPA (Single Euro Payments Area) utilizzabile per i pagamenti con accredito su conto corrente bancario o postale, individuato esclusivamente tramite l'IBAN (International Bank Account Number).

Per quanto riguarda i pagamenti all'estero, si fa rinvio alle circolari RGS n. 33/2018 e n. 11/2019 con le quali sono state fornite, alle amministrazioni statali che emettono titoli di pagamento, le informazioni operative per disporre pagamenti all'estero, sia quelli in euro nei paesi aderenti all'area SEPA, sia quelli in valuta diversa dall'euro e in euro in paesi non aderenti alla SEPA;

- b. pagamento in contanti presso gli uffici postali: il pagamento viene eseguito mediante il c.d. bonifico domiciliato, cioè un bonifico per il quale l'applicativo informatico preimposta l'IBAN che identifica Poste Italiane S.p.A., permettendo al beneficiario di riscuotere in contanti il proprio credito presso qualsiasi ufficio postale sul territorio nazionale. Elemento indispensabile per consentire il pagamento da parte di Poste è il codice fiscale del beneficiario, da riportare sulla disposizione di svincolo. Si segnala che, in caso di mancata riscossione delle somme da parte del beneficiario entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità, Poste Italiane S.p.A. restituisce gli importi alla Banca d'Italia per il successivo riversamento sulle contabilità speciali istituite ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. del 7 dicembre 2010;
- c. pagamento a mezzo vaglia cambiario: il dato relativo al recapito del beneficiario va valorizzato con il pertinente indirizzo. Nel caso in cui il creditore chieda l'invio del vaglia a un diverso destinatario, dovranno essere indicati il nome e cognome di quest'ultimo e l'effettivo indirizzo di destinazione;

- d. versamento su conti in essere presso la Tesoreria statale: qualora il pagamento sia previsto a favore del titolare di un conto di tesoreria;
- e. riversamento all'Erario: in caso di incameramento dei depositi provvisori in conto entrate del bilancio dello Stato, da parte dell'amministrazione cauzionata o per decorrenza del termine biennale, ai sensi dell'articolo 598 del regio decreto 21 maggio 1924, n. 827 e dell'articolo 178 delle Istruzioni sul Servizio di tesoreria dello Stato.

Si precisa che le somme restituite a fronte di bonifici e vaglia cambiari non andati a buon fine sono versate sulle predette contabilità speciali di cui al D.M. del 7 dicembre 2010, per il successivo rinnovo del pagamento a favore del creditore.

3. Rendicontazione giornaliera delle disposizioni di svincolo

La Banca d'Italia effettua l'incameramento o il pagamento dell'ordine di svincolo a favore del beneficiario e invia le informazioni di rendicontazione, che sono rese disponibili e consultabili sul Sistema informativo di Tesoreria.

Nell'apposita funzionalità messa a disposizione, potranno essere consultate tra le altre, le seguenti informazioni:

- ✓ saldo della quietanza del deposito provvisorio (che assume valori positivi in caso di svincolo parziale del deposito);
- ✓ *Transaction Reference Number* (TRN), che corrisponde al numero di operazione bancaria con cui vengono immessi nel circuito i bonifici disposti, con riferimento ai pagamenti da accreditare in conto corrente bancario o postale; la Banca d'Italia notifica anche il TRN delle operazioni bancarie di storno dei titoli non andati a buon fine;
- ✓ data di estinzione dell'ordine di svincolo;
- ✓ estremi identificativi delle quietanze emesse a fronte di titoli estinguibili con versamento al bilancio dello Stato ed estremi dei versamenti su altri conti aperti presso la tesoreria statale.

4. Svincoli depositi di vecchia data – Adempimenti delle Ragionerie Territoriali.

Per l'esercizio 2019 le disposizioni cartacee di svincolo dei depositi dovranno pervenire alle tesorerie competenti entro la data del **20 dicembre 2019**. A partire da tale data le Tesorerie non accetteranno disposizioni di svincolo cartacee.

Con l'occasione si rappresenta l'esigenza di procedere allo svincolo dei depositi provvisori risalenti, per i quali non si è ancora proceduto all'eventuale restituzione all'avente diritto o all'incameramento all'Erario delle relative somme, pur essendo trascorso il termine di cui all'art. 598 del regio decreto 21 maggio 1924, n. 827. In proposito si richiama la possibilità di emettere fino alla suddetta data del 20 dicembre 2019 disposizioni cartacee cumulative per l'incameramento dei depositi della specie.

Al riguardo, si ritiene utile ricordare che le R.T.S. capoluogo di regione sono competenti a provvedere alle attività di svincolo per i depositi provvisori costituiti a partire dall'anno 2016 – D.M. 3.09.2015 -, mentre le R.T.S. a livello provinciale sono competenti per quelli costituiti prima del predetto anno – D.M. 23.12.2010.

In relazione all'avvio a partire dall'esercizio 2020 della nuova modalità di svincolo dei depositi e della disponibilità della relativa rendicontazione sul Sistema informativo di tesoreria, si intendono superati gli adempimenti connessi all'invio mensile da parte delle Tesorerie degli elenchi modd. 118 bis T. e 118-quater T¹ nonché all'invio annuale degli elenchi 118-ter T. e 118-quater T. riguardanti i depositi provvisori ancora vigenti alla scadenza dell'esercizio successivo a quello di costituzione².

Si segnala che per gli aspetti più prettamente operativi potrà essere consultato il manuale utente disponibile on line sull'applicativo Sistema di tesoreria.

Si confida sulla consueta corretta e puntuale applicazione delle istruzioni fornite con la presente circolare e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

Il Ragioniere Generale dello Stato

¹ Le Tesorerie sospenderanno l'invio mensile dei predetti elenchi a partire da quelli predisposti con riferimento alla data del 31 gennaio 2020.

² Le Tesorerie sospenderanno l'invio dei predetti elenchi riferiti ai depositi rimasti in essere al 31 dicembre 2020.